

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4796 del 20/09/2018
Oggetto	4^ modifica ns_Coop Ceramica Borgo Tossignano
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5005 del 19/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

Oggetto: D.Lgs. n° 152/06¹- L.R. n° 09/15² - Azienda Cooperativa Ceramica di Imola S.C. – 4[^] Modifica Non Sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per l’impianto IPPC di produzione di piastrelle ceramiche (di cui al punto 3.5 all’Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), Via Ripalimosani 1/3 - (sito 3).

IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ OPERATIVA AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Premesso che all’azienda Cooperativa Ceramica di Imola S.C., con sede legale in Comune di Imola in Via Vittorio Veneto 13, e impianto in Borgo Tossignano (BO), Via Ripalimosani 1/3 (denominato sito 3), è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale³ per l’esercizio dell’attività di produzione di piastrelle ceramiche;

Vista la domanda⁴ presentata dalla ditta del 18/05/2018 sul portale web IPPC-AIA (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), mediante le procedure di invio telematico stabilite dalla Regione Emilia-Romagna⁵ con cui si richiede modifica non sostanziale dell’atto autorizzativo per i seguenti interventi:

1. la demolizione del forno 5 e la sospensione delle emissioni in atmosfera convogliate ad esso associato: E46, E47, E69, E72. A seguito della demolizione, il forno 5 non sarà sostituito e gli spazi attualmente occupati dal forno saranno funzionali alla creazione di una nuova logistica di movimentazione per i grandi formati;
2. la modifica della parte finale di scarico delle linee di smaltatura 10 e 11 e della parte iniziale di carico del forno 6 per il passaggio dal sistema di movimentazione e stoccaggio a box con binari a un sistema con navette teleguidate, per avere una movimentazione dei materiali più fluida e sicura;
3. l’installazione di una nuova linea di rettifica ad acqua, individuata come linea 5, per far fronte all’aumento di richiesta di questo materiale rettificato, per i nuovi formati che saranno prodotti. La linea che si intende installare è del tipo ad umido con ricircolo dell’acqua e sarà collegata all’attuale impianto di ricircolo, di capacità sufficiente anche per soddisfare le esigenze di questa linea;
4. la modifica della parte finale di scarico del forno 6 e il completamento della parte iniziale di carico del forno 6 per il passaggio da un sistema di movimentazione e stoccaggio a box con binari a un sistema con navette teleguidate, sempre per migliorare la fluidità e la sicurezza nella movimentazione dei materiali;
5. lo smontaggio linea di rettifica individuata come linea 3 per dare spazio ad una linea di lappatura;
6. lo smontaggio e la demolizione della linea 8 (pressa, essiccatoio e smalteria) con la sospensione dell’emissione in atmosfera individuata con E44. L’emissione convogliata in atmosfera della pressa e della smaltatrice rimarrà attiva in quanto al servizio delle rimanenti linee 9 e 11. Riguardo a tale

¹ Come modificato e integrato dal D.Lgs. n° 128/2010 e dal D.Lgs. n° 46/2014;

² Che ha modificato e integrato la L.R. n° 21/04;

³ Rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciatoo dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 59052 del 18/04/2013, successivamente modificato e integrato con atti al P.G. n° 141487 del 14/10/2013 e al P.G. n° 129976 del 05/09/2014 e con atto della Città metropolitana di Bologna al P.G. n° 27365 del 03/03/2015;

⁴ Assunta agli atti con protocollo PGBO/2018/11523 del 18/05/2018;

⁵ Procedure stabilite da Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna n° 5249 del 20/04/2012;

Pratica SINADOC n° 15693/2018

emissione convogliata, non si ritiene di richiedere una riduzione di portata dal momento che queste linee potrebbero recuperare in parte la produzione perduta dalla linea 8.

7. la modifica della parte finale di scarico delle linee di smaltatura 6 e della parte iniziale di carico del forno 4 per il passaggio a un sistema di movimentazione e stoccaggio a box e navette anziché a binari, analogamente a quanto richiesto al punto 2. e al punto 4.;
8. installazione di nuova linea di lappatura ad acqua, individuata come linea 3, in sostituzione della linea di rettifica dismessa di cui punto 5. La nuova linea di lappatura riguarderà i nuovi formati che saranno prodotti, per cui si prevede nei prossimi anni un incremento consistente della domanda. La nuova linea, ad umido e con ricircolo dell'acqua, sarà collegata all'attuale impianto di ricircolo esistente, in grado di sostenere anche questa linea.
9. l'installazione di due cabine di spruzzatura per laboratori che saranno utilizzate per la ricerca e l'implementazione di nuovi prodotti, con emissioni in atmosfera poco significative prive di autocontrolli individuate con E91 ed E92. Le cabine sono fornite di filtrazione autonoma, e l'aria filtrata scaricata in atmosfera attraverso i due camini E91 ed E 92. Tali emissioni rientrano nella definizione di "emissioni scarsamente rilevanti" ai sensi art. 272, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non contengono sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dall'allegato I alla Parte Quinta del medesimo D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

La ditta, infine, comunica il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione degli interventi, con una tempistica stimata in 7 mesi circa e allega la planimetria delle emissioni in atmosfera aggiornata.

Vista la comunicazione di sospensione di rilascio della suddetta modifica non sostanziale⁶ per l'applicazione dell'art. 6 del D.lgs. n° 152/2006 e s.m.i., relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Vista la nota della Regione Emilia Romagna – Servizio VIPSA, in risposta alla richiesta di valutazione preliminare, ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con cui si esclude da verifica di assoggettabilità l'istanza in oggetto;

Visto il parere di ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna – Unità IPPC⁷ sulla valutazione di impatto acustico presentata dalla ditta;

Visto il Rapporto di visita ispettiva⁸, effettuata da ARPAE – Servizio Territoriale di Bologna presso l'impianto in data 27/06/2018, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i, dal quale emerge la necessità di richiedere alcuni miglioramenti gestionali;

Considerato che:

⁶ PGB0/2018/16556 del 17/07/2018

⁷ PGB0/2018/21674 del 19/09/2018

⁸ PGB0/2018/16753 del 18/07/2018

Pratica SINADOC n° 15693/2018

- le modifiche di cui sopra non prevedono l'attivazione di nuovi punti di emissione in atmosfera significativi, ma soltanto la realizzazione di due nuovi punti di emissione definibili "scarsamente rilevanti", viceversa è prevista la dismissione di 5 punti di emissione convogliata;
- non si prevedono modifiche agli scarichi, né da un punto di vista quantitativo né da un punto di vista qualitativo;
- in relazione alla componente rumore, le modifiche in progetto comporteranno solamente la sostituzione o lo spostamento di alcune sorgenti di rumore, peraltro contenute all'interno dei capannoni, mentre non è prevista l'introduzione di alcuna nuova significativa sorgente di emissione acustica;
- gli interventi in progetto non comporteranno significative variazioni ai consumi di energia, gas naturale;
- in relazione alla componente rifiuti, per quanto in misura contenuta, le modifiche in progetto comporteranno la produzione di una certa quantità di rifiuti solidi (dismissione di alcune apparecchiature o sostituzione di parti d'impianto) che saranno gestiti nel rispetto della normativa vigente in materia e conferiti, per quanto possibile, a riciclo.

Valutato necessario procedere alla Modifica Non Sostanziale della citata Autorizzazione Integrata Ambientale concessa dalla Provincia di Bologna P.G. n° 59052 del 18/04/2013 e s.m.i.;

Rilevato che il presente atto di esclusiva discrezionalità tecnica;

Determina

1. di **approvare** gli interventi richiesti descritti ai punti 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. e 9., stabilendo quanto segue:
 - entro il **30/11/2018**, il Gestore dovrà dotarsi e dare comunicazione dell'adozione di adeguati presidi a tutela delle caditoie a servizio dell'area di stoccaggio dei semilavorati (smalti) da tenere a disposizione in sito e da utilizzarsi in caso di sversamenti accidentali;
 - entro il **30/11/2018**, l'area in cui sono depositati i rifiuti di diversa tipologia quali quelli contrassegnati dai CER 160214 – 160213 – 200121 – 150111, sia all'interno di contenitori aperti che direttamente sulla pavimentazione, dovrà essere adeguatamente delimitata e suddivisa in sottoaree per ognuna delle tipologie di rifiuto depositate. Inoltre, i materiali non contrassegnati da codice CER in quanto non classificati come rifiuto ma come attrezzatura in disuso in attesa di un possibile riutilizzo, dovranno essere depositati in area separata.
2. di **prendere atto** dello studio acustico presentato, dal quale non emergono criticità acustiche e non risultano superamenti dei limiti di legge dovuti agli impianti oggetto, stabilendo quanto segue:
 - **il monitoraggio acustico con frequenza quadriennale dovrà prevedere la verifica dei limiti di legge anche presso gli altri recettori residenziali R3 ed R12-2, oltre che ai confini dello stabilimento.**

3. la **modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con P.G. n° 59052 del 18/04/2013 e s.m.i.**, concessa Cooperativa Ceramica di Imola S.C., per l'esercizio dell'attività di produzione di piastrelle ceramiche (di cui al punto 3.5 all'Allegato VIII alla parte II, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), presso l'impianto sito in Comune di Borgo Tossignano (BO), Via Ripalimosani 1/3 - (sito 3);
- al paragrafo **C.3.4 EMISSIONI IN ATMOSFERA:**
 - al punto **Emissioni convogliate**, nella Tabella riportante tutti i punti di emissione convogliate presenti nell'impianto, siano eliminate le righe corrispondenti alle emissioni E44, E46, E47, E69, E72 e siano aggiunte le seguenti righe relative alle "emissioni scarsamente rilevanti":

Emissioni	Provenienza	Abbattimento
E91	cabina di spruzzatura laboratorio	-
E92	cabina di spruzzatura laboratorio	-

- il paragrafo **C.3.6 EMISSIONI SONORE** sia così sostituito:

Il Comune di Borgo Tossignano ha adottato il piano di classificazione acustica comunale D.C.C. n. 38 il 21/12/2017 integrata con D.C.C. n. 12 del 29/03/2018 ai sensi della Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15, art. 3. Lo stabilimento produttivo, i vicini ricettori produttivi e uno residenziale sono inseriti in Classe V, gli adiacenti edifici residenziali sono ubicati in Classe III; nell'area è inoltre presente una casa protetta inserita in Classe I. Allo stabilimento produttivo e ai recettori interessati competono rispettivamente i seguenti limiti di immissione assoluta:

 - *Classe V "Aree prevalentemente industriali" - 70 dBA per il periodo diurno e 60 dBA per quello notturno;*
 - *Classe III "Aree di tipo misto" - 60 dBA per il periodo diurno e 50 dBA per quello notturno;*
 - *Classe I "Aree particolarmente protette" - 50 dBA per il periodo diurno e 40 dBA per quello notturno;*

La Valutazione di impatto acustico eseguita, a seguito delle prescrizioni previste dalla vigente A.I.A., ha individuato i ricettori residenziali più prossimi allo stabilimento sottoposti a monitoraggio acustico finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di legge. Per ogni ricettore è stata individuata la tipologia, il numero di piani e l'altezza complessiva. Di seguito si riporta la descrizione, l'ubicazione e la codifica dei ricettori individuati.

Ricettore	Descrizione ricettore	Altezza in piani	Classe
R1	Gruppo di due edifici residenziali con pertinenza non abitativa	2	III
R2	Edificio residenziale con pertinenza non abitativa	2	III
R3	Edificio residenziale	2	III
R12-2	Edificio residenziale annesso ad edificio industriale	2	V
R14	Casa protetta	2	I

La caratterizzazione acustica dello stato di fatto è stata eseguita recuperando i risultati delle campagne di monitoraggio acustico effettuate, integrandoli con una serie di misure eseguite a sorgenti accese. I rilievi fonometrici sono stati utilizzati per caratterizzare le sorgenti sonore individuate; successivamente è stato ricostruito il modello di simulazione inserendo sia i dati planoaltimetrici degli oggetti (edifici, strade, sorgenti, altimetria del terreno) che lo spettro in frequenza di ciascuna sorgente. Una volta ricostruito il modello si procedere alla taratura dello stesso. Con il modello tarato sono state eseguite le simulazioni di impatto acustico che hanno restituito risultati sia sotto forma tabellare che sotto forma di mappe acustiche raffiguranti l'impatto acustico delle sorgenti individuate. I risultati di tali simulazioni sono stati cautelativamente ottenuti considerando il funzionamento continuo e contemporaneo, nel relativo periodo di riferimento, di tutte le sorgenti sonore individuate, anche per rappresentare il momento di massimo disturbo utilizzato per il confronto con il limite differenziale. Per lo stato di fatto è stato verificato il rispetto dei limiti di immissione e differenziale in corrispondenza di tutti i ricettori individuati in quanto maggiormente esposti alle sorgenti sonore dello stabilimento. Le modifiche in progetto prevedono l'inserimento di solo due sorgenti sonore con funzionamento nel periodo diurno e in modo discontinuo. I risultati delle simulazioni dello stato di progetto hanno permesso di verificare il rispetto dei limiti di immissione e differenziale ai ricettori indagati.

- al paragrafo **D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, nella Tabella di cui al punto 1., siano eliminate le righe corrispondenti alle emissioni E44, E46, E47, E69, E72.
- al paragrafo **D.2.7 EMISSIONI IN ATMOSFERA**, nella Tabella di cui al punto 14., siano aggiunte le righe corrispondenti alle emissioni E91, E92:

Emissioni	Provenienza
E91	cabina di spruzzatura laboratorio
E92	cabina di spruzzatura laboratori

- Il paragrafo **D.2.9 EMISSIONI SONORE**, sia così sostituito:

Il Gestore è tenuto a rispettare i seguenti limiti:

Limiti di immissione assoluti (dBA)		Limiti di immissione differenziale (dBA)	
Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
70 (classe V)	60 (classe V)	5	3
60 (classe III)	50 (classe III)		
50 (classe I)	40 (classe I)		

Il Gestore deve provvedere ad effettuare una nuova valutazione di impatto acustico qualora le modifiche impiantistiche dell'installazione lo richiedano.

- al paragrafo **D.3.5 MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI SONORE**, sia sostituito come di seguito:

Il gestore dell'impianto provvederà ad effettuare delle campagne di rilievi acustici, con cadenza quadriennale e in occasione della presentazione della domanda di riesame dell'autorizzazione, fatte salve eventuali modifiche che necessitino di una nuova valutazione.

Al fine di garantire la corretta e completa caratterizzazione delle immissioni sonore, i rilievi dovranno essere eseguiti in corrispondenza dei seguenti punti di misura:

Tabella 11 – Rumore

Punto di Misura/Ricettore	Localizzazione	Parametro	Frequenza controllo del Gestore	Modalità di registrazione
R1	Gruppo di due edifici residenziali con pertinenza non abitativa	LA _{eq}	Quadriennale e in occasione della domanda di riesame	Foglio delle misure e relazione di impatto acustico. Compilazione del Modulo 7 "Emissioni sonore" del report annuale
R2	Edificio residenziale con pertinenza non abitativa			
R3	Edificio residenziale			
R12-2	Edificio residenziale annesso ad edificio industriale			
R14	Casa protetta			
P1	Confine di proprietà lato Nord Ovest dello stabilimento			
P2	Confine di proprietà lato Ovest dello stabilimento			
P3	Confine di proprietà lato Sud dello stabilimento			
P4	Confine di proprietà lato Sud Est dello stabilimento			
P5	Confine di proprietà lato Nord Est dello stabilimento			

E' opportuno che il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio comunale venga verificato tramite misure acustiche di lunga durata. A tal fine, si richiede di effettuare monitoraggi acustici di 16 ore (6:00 – 22:00), per il periodo diurno e di 8 ore (22:00 - 06:00), per il periodo notturno, volti a verificare il rispetto dei limiti assoluti di immissione in corrispondenza delle postazioni di misura.

La determinazione del valore limite assoluto di immissione potrà essere effettuata anche con l'ausilio di misure puntuali purché se ne dimostri la significatività, in relazione al tempo di riferimento diurno e a quello notturno. Presso i ricettori residenziali individuati, oltre al valore limite assoluto di immissione, dovrà essere verificato anche il rispetto del valore limite di immissione differenziale, per il periodo di riferimento diurno e per quello notturno.

Le misure dovranno essere eseguite nel corso di una giornata tipo, con tutte le sorgenti sonore normalmente in funzione, mentre i livelli di rumore residuo dovranno essere verificati presso gli stessi punti ma ad impianti fermi. I risultati delle misure dovranno essere riportati in una relazione redatta da tecnico competente in acustica e comprensiva della descrizione delle modalità di esercizio della ditta durante la campagna di misura.

- al paragrafo **D.3.14 CONTROLLO DELL'IMPIANTO DA PARTE DI ARPAE, nella Tabella 22 – Attività di Arpae** sostituire la voce riguardante la frequenza di controllo della componente emissioni sonore, con la seguente:

<i>Emissioni sonore</i>	<i>Quadriennale e in occasione della domanda di riesame</i>	<i>Valutazione della relazione di impatto acustico</i>
-------------------------	---	--

4. che resti invariata ogni altra prescrizione portata a carico dell'azienda con l'Autorizzazione Integrata Ambientale al P.G. n° 59052 del 18/04/2013 e s.m.i.;
5. che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, in alternativa, un ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento.

IL FUNZIONARIO
 P.O. Unità Autorizzazioni Ambientali
*Stefano Stagni*⁹
*(lettera firmata digitalmente)*¹⁰

⁹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale";

¹⁰ Firma apposta ai sensi della delibera dirigenziale di proroga n. 1055 del 18/12/2017 del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa dell'Unità Autorizzazioni Ambientali, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori di modifica non sostanziale delle AIA;

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.